REGOLAMENTO (CEE) N. 1048/84 DELLA COMMISSIONE

del 13 aprile 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiero-casearia 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 861/84 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che il tasso generale del prelievo di corresponsabilità applicabile durante la campagna lattiero-casearia 1984/1985 è fissato al 3 % del prezzo indicativo del latte, valido per detta campagna, e che il tasso ridotto riscosso nel limite di un quantitativo annuale di 60 000 chilogrammi per produttore nelle zone sfavorite ammonta quindi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, al 25 % di detto prezzo indicativo;

considerando che è necessario modificare in conseguenza le cifre che figurano nell'articolo 2, paragrafo 1, e nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1388/83 [4];

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1822/77 stabilisce che, in caso di modifica dell'importo del prelievo espresso in unità di conto o in moneta nazionale, l'ammontare da riscuotere per il mese o per il periodo di quattro settimane in corso è quello applicabile il primo giorno di tale mese o di tale periodo di quattro settimane; che l'aumento del tasso del prelievo di corresponsabilità, che è stato portato dal 2 al 3 % del prezzo indicativo del latte dal regolamento (CEE) n. 861/84 del Consiglio, è stato motivato dall'imperiosa necessità di instaurare un legame diretto tra il livello della produzione dei prodotti lattiero-caseari e le possibilità e i costi per quanto concerne lo smaltimento di tali prodotti; che, per tener conto dell'importanza degli interessi pubblici in gioco, è fondamentale che l'effetto di tale aumento si faccia sentire sin dall'inizio della campagna lattiera, fissato per il 2 aprile 1984 dal regolamento (CEE) n. 854/84 del consiglio, del 31 marzo 1984 [5]; che è pertanto opportuno derogare all'applicazione del predetto articolo 7 all'inizio della campagna lattiera 1984/1985

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

 « 1. Durante la campagna lattiero-casearia 1984/1985, l'importo del prelievo è:

 a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,8229 ECU;

 b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,6858 ECU

 per 100 chilogrammi di latte di vacca ».

2. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

 « 2. Per la campagna lattiero-casearia 1984/1985, l'importo del prelievo è:

 a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,9052 ECU;

 b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,7543 ECU

 per 100 chilogrammi di latte scremato o di latticello per il quale è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 1 ».

3. All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

 « Tuttavia, in deroga alle disposizioni del precedente comma, l'importo da percepire a partire dal 2 aprile 1984 è quello applicabile per la campagna lattiera 1984/1985 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 21.
(3) GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 21.
(5) GU n. L 89 del 31. 3. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione